

# LINEE GUIDA PER L'ESENZIONE E L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO C.N.F. N°6/2014

approvate con delibera del 10.11.2017

- **Visto** il Regolamento del C.N.F. N° 6, di data 16.07.2014, entrato in vigore in data 01.01.2015
  - **Visto** che le questioni inerenti l'esame dei dati sensibili dei Collegi non possono essere delegabili all'istituita Commissione Formazione
  - **Considerato che**, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento del C.N.F. N° 6, su domanda dell'interessato sono esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
    - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
    - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
    - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
    - d) cause di forza maggiore;
    - e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
  - **Che**, in tali casi l'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento;
  - **Che**, l'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento;
- tutto ciò premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, al fine di uniformare le decisioni sulle richieste di esonero ed esenzione dall'obbligo della formazione continua a criteri e parametri predeterminati e validi uniformemente, così

**delibera:**

## Art. 1 **GRAVIDANZA E PUERPERIO**

Sono esonerate dall'obbligo formativo le Avvocate in gravidanza / puerperio nei due mesi anteriori alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi, per un totale di mesi 5 ed una riduzione di n. 2 crediti a mese. Resta ferma la possibilità di richiedere una proroga in caso di documentata necessità connessa a motivi di salute

## Art. 2 **MATERNITÀ**

Dal quarto mese successivo al parto e fino ai primi 21 mesi di vita del bambino, permane l'esonero con riduzione di n° 2 crediti al mese. I rimanenti crediti formativi dovranno essere maturati con l'acquisizione anche di n° 6 crediti in materie obbligatorie.

Nel caso in cui entrambi i genitori svolgano la professione di avvocato, la riduzione potrà essere accordata solo ad uno dei due

#### **Art 3 GRAVE MALATTIA E INFORTUNIO**

Il Consiglio dell'Ordine valuterà ogni singolo caso in base alla diagnosi / prognosi documentata da idonea certificazione medica; in ogni caso l'esonero non potrà essere inferiore a 2 crediti al mese.

#### **Art. 4 CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Il Consiglio dell'Ordine valuterà, caso per caso, le singole istanze corredate da idonea documentazione; in ogni caso l'esonero non potrà essere inferiore a 2 crediti al mese.

#### **Art. 5 INTERRUZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE O TRASFERIMENTO ALL'ESTERO**

In caso d' interruzione dell'attività professionale di durata superiore ai mesi sei o di trasferimento all'estero, sempre superiore ai sei mesi, l'esonero non potrà essere inferiore a due crediti al mese e comunque non potrà superare i 12 crediti complessivi.

#### **Art. 6 ESONERO TOTALE**

Sono esonerati dall'obbligo formativo ai sensi dell'art. 15, comma 1, gli avvocati che abbiano maturato i 25 anni solari di iscrizione all'albo o abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Al compimento del 25° anno di iscrizione all'albo dovrà essere maturato un minimo di crediti totale proporzionale alla eventuale porzione di anno decorsa.

#### **Art. 7 IPOTESI RESIDUALI DI ESONERO**

Potranno essere prese in considerazione e valutate dal Consiglio dell'Ordine ulteriori ipotesi eventualmente indicate dal CNF, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. E del Regolamento sulla Formazione permanente.

#### **Art. 8 MODALITA' ED EFFICACIA DELLA RICHIESTA DI ESONERO**

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento sulla formazione n° 6/2014 l'esonero avrà efficacia limitatamente al periodo dell'inadempimento e dovrà essere adeguatamente documentato, con specifica indicazione delle modalità e motivi della richiesta, ai fini di una compiuta valutazione.

#### **Art.9 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni generali del regolamento sulla formazione permanente n. 6/2014 CNF